

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1987

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAROLIS, RAVAGLIA, BONOMO, RIZZI, ORGIANA,
TURRONI, BERSELLI, PINZA, BACCARINI, SANESE,
PIRO, PATUELLI, MASINI**

Istituzione della lotteria di Castrocaro Terme

Presentata il 4 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di valorizzare, attraverso il comune di Castrocaro Terme, l'attività termale di questa città nei suoi aspetti medico-curativi e turistici e nei suoi importanti riflessi sulla promozione e sul potenziamento delle strutture recettive, ricreative e sociali di questa area termale.

A tale scopo si ritiene che tramite i proventi che affluiranno al comune di Castrocaro Terme, in seguito allo svolgimento della lotteria collegata alla popolare manifestazione denominata « voci e volti nuovi », si potrà conseguire l'obiettivo di finanziare una serie di iniziative idonee alla promozione e alla ricerca, oltre che al potenziamento e alla valorizzazione, di una delle aree turistiche di maggiore interesse storico e culturale della nostra penisola.

La popolare manifestazione che si svolge ogni anno a Castrocaro Terme, da oltre trent'anni, ha il merito di scoprire giovani promesse del mondo dello spettacolo; per questo motivo è in continua crescita l'attenzione che la stampa, la televisione e la critica dedicano ogni anno a questo concorso. Non va dimenticato che il Festival di Castrocaro ha messo in luce, e portato al successo, il maggior numero di artisti oggi alla ribalta del mondo della canzone italiana.

D'altro canto, essa nacque come manifestazione tesa a valorizzare le Terme di Castrocaro ma il lusinghiero successo di critica e di pubblico che ebbe la prima edizione del settembre 1957 fece sì che gli organizzatori pensassero a propagandarla sempre più.

Così facendo fu realizzato l'obiettivo di far uscire dall'ambito regionale la manife-

stazione e di valorizzarla su scala nazionale; oggi, il concorso di Castrocaro Terme « voci e volti nuovi » rappresenta il più ambito trampolino di lancio dei giovani talenti della musica leggera italiana.

Siamo certi che la campagna pubblicitaria della lotteria di Castrocaro Terme, effettuata attraverso i principali mezzi di informazione televisiva e giornalistica, nonché la capillarità dei punti di vendita dei biglietti della lotteria, porterà, fuori e dentro del nostro Paese, il « marchio » delle Terme di Castrocaro, consentendo di far conoscere le principali caratteristiche di cura delle terme stesse ed il qualificante contorno di offerta recettiva della città di Castrocaro e del territorio circostante.

Peraltro, la proposta di istituire una lotteria nazionale legata al concorso voci

nuove di Castrocaro ben si collocherebbe all'interno di un obiettivo di più ampia portata che vede la possibilità di fare affluire nelle casse dello Stato una percentuale rilevante di incassi che da tale lotteria deriverebbero. D'altronde la popolarità della manifestazione alla quale la lotteria sarà legata è la migliore garanzia di un soddisfacente volume di introiti a favore dell'erario.

In conclusione, la presente proposta di legge intende garantire la raccolta di consistenti entrate per finalità di pubblico interesse non solo a favore dell'area termale di Castrocaro ma per l'intera collettività nazionale, attivando al contempo un'iniziativa promozionale rivolta a garantire una nuova immagine dell'intero territorio romagnolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione all'effettuazione della lotteria di Castrocaro Terme).

1. È autorizzata, a partire dall'anno 1994, l'effettuazione della « Lotteria di Castrocaro Terme » collegata alla manifestazione musicale denominata « Concorso nazionale voci e volti nuovi ».

2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento al comune di Castrocaro Terme, che destina tale quota al finanziamento di iniziative atte a valorizzare l'attività termale di Castrocaro nei suoi aspetti medico-curativi e turistici, e nei suoi riflessi sulle strutture recettive e sociali della città.

3. La lotteria di Castrocaro Terme, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, in materia di lotterie, tombole e pesche.

ART. 2.

(Vendita dei biglietti all'estero).

1. I biglietti della lotteria autorizzata ai sensi dell'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero all'uopo individuati con decreto del Ministro delle finanze, sono autorizzati, previa intesa con lo stesso Ministro delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.